



*COMUNE DI BORGO TICINO
PROVINCIA di NOVARA*

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/06/21

INDICE

	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1	Legislazione di riferimento
Art.2	Oggetto e campo di applicazione del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari
Art.3	Definizioni generali
Art.4	Zonizzazione
Art.5	Classificazione degli impianti pubblicitari
Art.6	Caratteristiche generali e norme tecniche
Art.7	Disciplina per l'installazione degli impianti pubblicitari
Art.8	Vigilanza e competenze
Art.9	Sanzioni
	CAPO II – PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE (PEP)
Art.10	Tipologie degli impianti consentiti
Art.11	Collocazione degli impianti
Art.12	Procedure per l'installazione degli impianti pubblicitari- Durata validità
Art.13	Obblighi del titolare della autorizzazione
	CAPO III INSEGNE DI ESERCIZIO, BACHECHE, TARGHE E TENDE PUBBLICITARIE
Art.14	Campo di applicazione
Art.15	Finalità e obiettivi
Art.16	Norme Generali
Art.17	Vetrofanie
Art.18	Bacheche
Art.19	Targhe
Art.20	Tende Pubblicitarie
	CAPO IV – SCHEDE TECNICHE (PEP)
Scheda 1	Preinsegna
Scheda 2	Cartello
Scheda 3	Cartello a messaggio variabile
Scheda 4	Impianto pubblicitario di servizio
Scheda 5	Trespole polifacciale –Totem
Scheda 6	Insegna di Esercizio
	CAPO V – PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA
Art.21	Tipologia degli impianti di pubblica affissione
Art.22	Modalità di apposizione
Art.23	Procedure per il rilascio dell'autorizzazione temporanea
	CAPO VI - SCHEDE TECNICHE (PET)
Scheda 7	Striscione standardo
Scheda 8	Locandina
Scheda 9	Mezzi pittorici
Scheda 10	Vetrofanie
	CAPO VII – PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFISSIONI DIRETTE
Art.24	Quantità
Art.25	Tipologia degli impianti di pubblica affissione
Art.26	Identificazione
Art.27	Norme di rinvio per il servizio delle pubbliche affissioni
	CAPO VIII – PRESCRIZIONI GENERALI
Art.28	Installazione
Art.29	Oneri per l'installazione
Art.30	Prescrizioni relative agli impianti esistenti

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Legislazione di riferimento

1. Le norme contenute nel presente Regolamento attuano quanto disposto dall'art. 25 del vigente Regolamento comunali per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità dei diritti sulle pubbliche affissioni, del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e s.m.i.

2. Costituiscono norme di rinvio del presente Regolamento:

- a) l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i;
- b) il D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- c) Il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- d) l'art. 837 e seguenti della legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.i.
- e) Il Regolamento comunale "*Applicazione del Canone Unico di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria*" approvato con D.C.C. n 03/2021 del 04/03/2021.

Art. 2 Oggetto e campo di applicazione del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari.

1. Il presente Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari, indicato anche "Regolamento", nel rispetto della vigente normativa, determina in attuazione dal su citato Regolamento di *Applicazione del Canone Unico di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria*" approvato con D.C.C. n 03/2021 del 04/03/2021: gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna; le tipologie di cui all'art. 16 di detto regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, riferite sia per:

- a) le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna;
- b) le aree del territorio comunale all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna.

Art. 3 Definizioni generali

1. Gli impianti in via generale si distinguono in:

- Installazioni pubblicitarie permanenti: qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse, vincolate al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno, la cui collocazione ha durata superiore a 90 giorni;
- Installazioni pubblicitarie temporanee: qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture mobili installate per una durata non superiore a 90 giorni ad eccezione degli impianti pittorici la cui collocazione ha durata massima di 180 giorni.

2. Il Regolamento disciplina l'installazione degli impianti pubblicitari suddividendoli per le seguenti tipologie d'uso:

- Impianti di pubblicità esterna (PE): ovvero gli impianti a carattere permanente o temporaneo, di proprietà privata, destinati alla pubblicità esposta anche mediante supporti realizzati in materia di qualsiasi natura;
- Insegne di esercizio (IE): ovvero ai manufatti opachi, illuminati o luminosi, mono o bifacciali, di dimensioni non superiori a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, realizzati o supportati con materiali di qualsiasi natura, installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, marchi o denominazioni della ditta.
- Impianti di pubblica affissione (PA): ovvero gli impianti di proprietà comunale atti a supportare comunicazioni, affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, inerenti: affissioni di natura istituzionale e culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale; affissioni di carattere commerciale; affissioni di manifesti funebri.

Art. 4 Zonizzazione ai fini della determinazione dei criteri di collocamento

1. Il territorio comunale è diviso in:

- **Zona A - Classe I - Centri storici - come perimetrati dal vigente P.R.G.C. – colorazione rossa;**
- **Zona B - Classe II - Centro abitato - zona interna al centro abitato così come delimitato ai sensi del Codice della Strada ma esterna al centro storico – colorazione arancione;**
- **Zona C - Classe III - Territorio extraurbano – nessuna colorazione;**
- **Zona D) - Classe IV - Zone industriali artigianali commerciali – colorazione gialla.**

2. Tale suddivisione è più dettagliatamente indicata dall'unita planimetria descrittiva (P.R.G.C. - Variante - Assetto generale carta di sintesi della pericolosità morfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - Tav. 4), cui vengono aggiunte le delimitazioni:

- Aree vincolate d.lgs 42/2004 e s.m.i. - laghi e torrenti;
- Aree vincolate d.lgs. 42/2004 e s.m.i. - riserva naturale "Bosco Solivo".

Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari, ad integrazione delle tipologie di impianti pubblicitari previsti dall'art. 16 del Regolamento di *Applicazione del Canone Unico di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria* approvato con D.C.C. n 03/2021 del 04/03/2021, sono classificati così come risulta nelle due schede di seguito riportate:

IMPIANTI PERMANENTI		
Definizione	Tipologia dei manufatti	Descrizione
Insegna di esercizio	Insegna di esercizio Targhe Bacheche Tende pubblicitarie Vetrofanie (se superiori a 300 cmq.)	Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, relativi alla ragione sociale, all'attività prevalente con indicazione anche delle merci vendute fabbricate o dei servizi prestati realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
Preinsegna	Preinsegna	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita un'attività ed installata in modo da facilitarne il reperimento e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta
Cartello	Cartello Cartello a messaggio mobile	Manufatto supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o con entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi (quali manifesti, adesivi, ecc...). Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità	Totem Trespolo polifacciale Esposizione di veicoli	Installazione finalizzata alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, cartello, striscione, locandina o stendardo, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
Impianto pubblicitario di servizio	Pensilina attesa bus Quadro toponomastico Transenna parapetonale Tabelle a messaggio variabile	Manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

IMPIANTI TEMPORANEI		
Definizione	Tipologia dei manufatti	Descrizione
Striscione,	Striscione	Elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente.
Locandina	Locandina	
Stendardo	Stendardo	
Vetrofanie pubblicitarie	Vetrofanie (se superiori a 300 cmq.)	
Mezzi pittorici	Mezzi pittorici	Per mezzi pittorici si intendono messaggi pubblicitari vincolati a impalcature edili, ponteggi o recinzioni di cantieri

2. In ogni caso, in ragione della continua evoluzione delle forme pubblicitarie, rimane ferma la definizione di mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotto che di attività.

Art. 6 Caratteristiche generali e norme tecniche

1. Tutti gli impianti pubblicitari devono rispondere a un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- a) Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo (alluminio, ferro, ghisa) verniciato con polveri epossidiche in colore grigio ferro previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica.
- b) Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata.
- c) Le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con polycarbonato di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.
- d) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi o non luminosi, devono essere realizzati con materiali non deperibili; le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

- e) Tutti i mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
- f) Il sistema di illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- g) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi o non luminosi, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).
- h) Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

2. Nei cantieri è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni, siano esse realizzate con steccati o lamiera ondulate; l'affissione è altresì consentita su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice, poste in opera in sicurezza, che devono essere collocate in modo ordinato.

Art. 7 Disciplina per l'installazione degli impianti pubblicitari

1. La gestione tariffaria degli impianti è regolata, per quanto non in contrasto con le presenti disposizioni, dal Regolamento Comunale per *l'Applicazione del Canone Unico di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria* approvato con D.C.C. n 03/2021 del 04/03/2021.

2. L'uso dei colori, del colore rosso e di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale; in particolare è da evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per gli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali, causandone una scarsa percettibilità; sono inoltre vietati l'utilizzo di frasi e/o espressioni volgari, offensivi, ed in ogni caso lesivi di diritti di terzi.

3. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità, nel senso di marcia, di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo, attraversamenti pedonali.

4. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità, permanente o temporanea, in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia o loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, su marciapiedi fossi, scarpate o comunque tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

5. Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, ad eccezione delle pubbliche affissioni riservate esclusivamente ai necrologi.

6. Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere sui fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere di edifici anche se non vincolati.

7. E' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su alberi, impianti di segnaletica stradale, su cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, Telecom, ecc...), ponti, muri di sostegno stradale e similari, fioriere, panchine e cestini.

8. Vanno altresì rispettate limitazioni e divieti per le singole tipologie di impianti indicati dal presente Regolamento, riportate nelle schede seguenti, e le relative distanze e quanto previsto dal Regolamento Edilizio

Art. 8 Vigilanza e competenze

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di vigilanza, si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 9 del presente regolamento per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e per le installazioni di impianti non autorizzati o con autorizzazione scaduta.

2. Resta fermo, oltre alla sanzione amministrativa, ove ricorra il caso, la rimozione dell'impianto, entro i termini previsti dall'art. 53 comma 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

3 In caso di inottemperanza da parte del trasgressore, il Comune procede alla rimozione, addebitando all'inadempiente le spese sostenute per la messa in pristino.

4. La rimozione, anche temporanea o lo spostamento dell'impianto possono essere disposti ed effettuati per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che l'interessato possa vantare alcun diritto, fatta salva, in caso di rimozione, la cessazione dell'obbligo al pagamento di canoni o tributi.

5. L'ufficio competente al rilascio della autorizzazione all'installazione degli impianti e nella persona del Responsabile del servizio, è individuato nell'Ufficio di polizia Locale dell'Area Amministrativa – Settore Vigilanza, cui compete inoltre la vigilanza sul territorio ai fini del rispetto della corretta applicazione delle norme del presente Regolamento, unitamente agli ulteriori organi di Polizia Stradale, ferma restando la competenza del Responsabile Finanziario in materia dei canoni.

6. Integrazioni e modifiche non sostanziali delle "Schede tecniche" del presente Regolamento, sono ammissibili con successive Deliberazioni di Giunta Comunale.

Art. 9 Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme regolamentari stabilite dal comune con il presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni e le procedure amministrative previste dal Codice della Strada, art. 23 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..

CAPO II – PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE (PEP)

Art. 10 Tipologie degli impianti consentiti

1. Gli impianti pubblicitari consentiti sono:

- a) Insegna di esercizio;
- b) Preinsegna;
- c) Cartello;
- d) Cartello a messaggio variabile;
- e) Impianto di pubblicità;
- f) Impianto pubblicitario di servizio;
- g) Trespolo polifacciale o Totem.

2. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale, riportati nelle schede seguenti.

Art. 11 Collocazione degli impianti

1. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale riportati nelle schede allegate.

2. Gli impianti pubblicitari possono essere posizionati su proprietà privata, su proprietà privata ad uso pubblico o su suolo pubblico, comunque secondo le prescrizioni del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, nel rispetto di quanto definito dal presente Regolamento e dal Regolamento Comunale per l'*Applicazione del Canone Unico di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria*" approvato con D.C.C. n 03/2021 del 04/03/2021.

Art. 12 Procedure per l'installazione di impianti pubblicitari permanenti - validità autorizzazione.

1. Le modalità sono differenti a seconda della zona di ubicazione dell'impianto di cui al precedente art. 4 del presente regolamento in ragione del rispetto della destinazione urbanistica delle aree interessate:

a) all' esterno del Centro storico e Centro abitato, Territorio extraurbano - Classe I- II - III:

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari sulle strade o in visibilità dalle stesse, è normata dalle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.i., ed è soggetto ad Autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada, al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista;

b) in Centro storico e Centro abitato, Territorio extraurbano - Classe I- II - III:

L'installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari è di competenza del Responsabile del Procedimento individuato al precedente art. 8, comma 3, ed è effettuata: previa AUTORIZZAZIONE da richiedere al Comune, tramite il SUAP, fatto salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada se visibile da strada statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art.23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i..

2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 15, comma 3 del Regolamento comunale *"Applicazione del Canone Unico di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria"* approvato con D.C.C. n 03/2021 del 04/03/2021, presenta la domanda tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, per via telematica, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Borgo Ticino.

3. L'Ufficio S.U.A.P. cura l'istruttoria del procedimento, dispone le eventuali audizioni dell'interessato, richiede le eventuali integrazioni documentali, richiede gli eventuali pareri di competenza agli Enti proprietari delle strade nei casi previsti dal Codice della Strada.

4. Per gli impianti pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio poste sulla facciata dell'edificio parallelamente al senso di marcia, è prescritta l'acquisizione del parere della locale Polizia Locale in ordine al rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare riferimento alla interferenza o meno dei nuovi impianti con la segnaletica stradale presente o programmata. Può prescindere dall'acquisizione di tale parere esclusivamente nel caso in cui, per l'impianto in istruttoria, sia stato acquisito il parere favorevole dell'Ente proprietario della strada. Le disposizioni contenute nel presente comma, abrogano eventuali norme contenute in precedenti regolamentazioni comunali eventualmente con esse contrastanti.

5. L'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari durevoli, deve essere rilasciata o negata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza riferita al protocollo generale del Comune di Borgo Ticino, attualmente convenzionato per le attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) con altri comuni.

6. Qualora sia prescritta l'acquisizione di pareri di competenza di amministrazioni o uffici diversi dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, il termine dei 60 (sessanta) giorni è sospeso, e se questi non lo rendano entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento della richiesta da parte del S.U.A.P., il responsabile del S.U.A.P. convoca una Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90 e s.m.i. la quale istruisce la pratica e chiude i lavori in tempi compatibili con quelli previsti dal superiore comma 4.

7. Ai sensi dell'art 53 comma 9 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, l'ente proprietario della strada, è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

8. La validità delle autorizzazioni pubblicità permanente è la seguente:

a) per installazione di insegne di esercizio: validità 3 anni con rinnovo automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. In caso di subingresso e/o cambio immagine deve essere presentata nuova istanza. In caso di cessazione l'impianto deve

essere rimosso.

b) per installazione di preinsegne: validità di anni 3, rinnovabili per pari durata previa domanda di rinnovo da presentare entro la scadenza;

c) per installazione di tutti i mezzi pubblicitari con esclusione di insegne di esercizio e preinsegne: validità di anni 3, rinnovabile per pari durata previa domanda di rinnovo da presentare entro la scadenza.

9. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

10. In osservanza all'art. 49, comma 3 del D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i., per le installazioni che richiedano la realizzazione di manufatti (es. totem, pensiline, portali ecc.), che in ogni caso siano configurabili quali interventi di nuova costruzione ex art. 4, comma 1 lett. e) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. "*interventi di nuova costruzione*", è necessario acquisire il preventivo titolo abilitativo edilizio ai fini del rilascio dell'autorizzazione pubblicitaria.

L'Ufficio di Polizia locale potrà in ogni caso avvalersi del supporto e/o pareri dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 13 Obblighi del titolare dell'autorizzazione dell'impianto pubblicitario e rinnovo.

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitarie delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione in scadenza, presentando l'istanza tramite il SUAP, non dovrà allegare la documentazione tecnica in quanto già presentata in origine;
- e) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza, o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune entro 8 (otto giorni) successivi alla notifica del verbale di contestazione;
- f) provvedere alla rimessa in pristino dei luoghi in seguito alla rimozione dell'impianto, entro i 30 giorni successivi dalla rimozione stessa.

CAPO III - INSEGNE D'ESERCIZIO, BACHECHE, TARGHE E TENDE PUBBLICITARIE

Art. 14 Campo di applicazione

1. Le norme del presente Capo hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale ai mezzi pubblicitari, comunemente definiti "insegne d'esercizio", ovvero ai manufatti opachi, illuminati o luminosi, mono o bifacciali, realizzati o supportati con materiali di qualsiasi natura, installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, marchi o denominazioni della ditta.

Art. 15 Finalità e obiettivi

1. Le finalità del presente Capo sono quelle di definire le norme riguardanti gli interventi edilizi di lieve entità per la realizzazione, l'apposizione e/o la rimozione di insegne, targhe e tende, per il raggiungimento di un loro miglior grado di qualità e contribuire quindi alla definizione di una scena urbana ordinata e armonica.

Art. 16 Norme generali

1. Nella installazione di insegne dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- a) Semplicità dell'insieme: l'insegna dovrà riassumere esclusivamente e schematicamente l'attività del commerciante ed il prodotto venduto, con un nome, un marchio, uno o più logotipi per i prodotti.
- b) Grafica: deve essere sempre utilizzata una linearità grafica ed una uniformità del carattere tipografico. Deve essere evitato, ad eccezione dei marchi registrati e logotipi, l'uso di caratteri tipografici poco comprensibili.
- c) Dimensioni: La dimensione massima della singola insegna di esercizio, nel rispetto dell'art. 48 del D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i., non può essere superiore ai:
 - c1) 5 mq. per la Zona Classe I - Centri storici;
 - c2) 8 mq per la Zona Classe III - Centro abitato e Classe III - Territorio extraurbano;
 - c3) 20 mq per la Zona Classe IV - Zone industriali, artigianali, commerciali.
- d) Posizione: l'installazione delle insegne è ammessa negli appositi spazi sulla facciata, all'interno o all'esterno delle vetrine, sulla copertura e nelle pertinenze accessorie dell'edificio.
- e) Forma e colore: le insegne di esercizio devono avere forma regolare. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e comunque conformemente a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- f) Materiali: i materiali impiegati per l'insegna devono essere coerenti con quelli dell'edificio, sia dal punto di vista epocale che tecnologico, mai deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- g) Illuminazione: nessun impianto può avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o tale comunque da provocare abbagliamento. La croce rossa luminosa è consentita solo per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso, purché posta a 50 m dai segnali di pericolo, di prescrizione o dai semafori, a 100 m. dalle curve, dai raccordi e dalle intersezioni.
- h) Strutture: di sostegno delle insegne devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel complesso che nei singoli elementi. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente a un corretto inserimento architettonico; sono tuttavia vietati i materiali riflettenti, i laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, vetro a specchio, alluminio non verniciato ed anodizzato.
- i) Vincoli: all'interno delle zone sottoposte a vincoli di interesse paesaggistico, storico, artistico, culturale ed ambientale e di quelle classificate dallo Strumento Urbanistico come zone A (centri storici), è vietata l'installazione di qualsivoglia impianto pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:
 - I. Insegne di esercizio;
 - II. Impianti pubblicitari temporanei;
 - III. Targhe professionali;
 - IV. Le insegne di esercizio di tipo a bandiera sono ammesse nelle aree sottoposte ai vincoli del precedente comma, solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e farmacie. L'insegna, limitata al simbolo previsto dalla legge, è autorizzabile in un solo esemplare per esercizio.

Art. 17 Vetrofanie

1. Sono assimilate alle insegne di esercizio, le vetrofanie di dimensioni maggiori a 300 cmq, che assumono la medesima funzione, in via esclusiva o complementare, con l'indicazione anche delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.

2. E' installata in via permanente /temporanea sulle vetrine della sede dell'attività a cui si riferisce ed ha una funzione promozionale.

3. Può essere trasparente o colorata e non deve occupare più della metà della superficie della singola vetrina.

4. Qualora la vetrofania esposta ha solo finalità di abbellimento della vetrina, con messaggio o immagini decorative (augurali, natalizie, pasquali, floreali, geometriche, satinato ecc.) non è necessaria l'autorizzazione né il pagamento del canone unico.

Art . 18 Bacheche

1. Per bacheche si intendono cassonetti di profondità limitata, vincolati a parete o al suolo da idonea struttura di sostegno, ed eventualmente protetti da un fronte vetrato apribile. Esse sono soggette ad autorizzazione amministrativa da rilasciare a firma del Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale - Area Amministrativa - Settore Vigilanza, nel rispetto del precedente art. 12 del presente regolamento.

2. E' ammessa l'esposizione di bacheche a servizio degli esercizi commerciali, nelle immediate vicinanze degli stessi. L'installazione dovrà essere preferibilmente a lato degli edifici commerciali ai quali si riferiscono. Devono essere completamente appoggiate alla muratura e non interessare cornici, né altri elementi della decorazione muraria (aperture, lesene, fregi, ecc ...), ovvero poste su idonei supporti all'interno di aree private.

3. Sono solo ammesse bacheche con le seguenti dimensioni massime:

- a) superficie: 0,5 mq;
- b) spessore massimo 15 cm.

4. Le bacheche dovranno essere realizzate con materiali durevoli e coerenti con il contesto urbano.

5. Ai fini autorizzativi, sono considerate elementi di arredo urbano ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) quinquies) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. " *le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali.* ".

Art. 19 Targhe

1. Si definiscono targhe tutti i manufatti e le opere tendenti ad evidenziare ed individuare, attraverso l'esposizione su vie e spazi pubblici, la sede di attività professionali, enti, organizzazioni, istituzioni, ecc..

2. Possono affiancare o sostituire le insegne nella loro funzione di segnalazione dell'esercizio commerciale, sono soggette a SCIA mediante l'iter amministrativo di cui al precedente art.12 del presente regolamento ove di dimensioni superiori a 0,3 mq..

3. Se di dimensioni superiori a 03, mq. L'installazione è libera nel rispetto delle prescrizioni di forma e materiali seguiti. E' fatto salvo il rispetto dei vincoli di cui al d.lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. e dell'art. 24 e 49 della L.R.P.I.E.M. n. 56/1077 e s.m.i. per Aree classificate dallo Strumento Urbanistico come zone A (centri storici).

4. Le targhe dovranno essere poste di lato all'ingresso della sede dell'attività *e delle aperture dei negozi* non potranno sporgere più di 5 cm dal piano della facciata e avere superficie massima di 0,3 mq.

5. In presenza di più targhe professionali, queste dovranno essere allineate ed avere dimensioni, colori e carattere uniformi.

6. I materiali ammessi sono: legno, vetro, ferro, plexiglas, ottone, rame.

Art. 20 Tende Pubblicitarie

1. Si definiscono tende pubblicitarie tutti i manufatti mobili o semi mobili in tessuto o materiali assimilabili, posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali. Le tende pubblicitarie dovranno rispettare gli elementi architettonici della facciata (elementi decorativi, cornicioni, modanature, ecc ...) e in presenza di questi la tenda dovrà essere collocata entro la sagoma dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa.

2. La collocazione di tende a servizio di attività commerciali sono soggette ad Autorizzazione, ove non soggette al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e/o di attività edilizia, da richiedere preventivamente o contestualmente alla presentazione di Scia/richiesta di autorizzazione di mezzo pubblicitario.

3. Valgono le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

LEGENDA PER LE SCHEDE TECNICHE DI SEGUITO ALLEGATE

PE	Impianto di pubblicità esterna o ordinaria
PA	Impianto di pubblica affissione
P	Impianto permanente
T	Impianto temporaneo
==	Impianto parallelo all'asse viario
⊥	Impianto perpendicolare all'asse viario
15	Distanza in metri
----	Non esistono vincoli o distanze imposte

CAPO IV- SCHEDE TECNICHE (PEP)

SCHEDA 1

Tipo di impianto	PREINSEGNA		1		
Divieto di installazione	In Zona A - Classe I - Centri storici.				
Tipologia d'uso	PRIVATO		PE		
Durata	PERMANENTE (6 anni)		P		
Descrizione	 <p>Si considerano preinsegne le strutture supportate da un idoneo sostegno, realizzate su manufatti bifacciali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate come definito dall'art.134 del Codice della strada.</p> <p>E' ammesso un abbinamento di massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.</p> <p>Le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza maggiore di 5 km dalla sede dell'attività, misurata sul percorso stradale.</p> <p>La preinsegna non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.</p>				
Caratteri dimensionali	Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni pari a cm 125 x cm 25.				
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO					
Dimensione impianto	m.	1,25 X 0,25			
H min dal margine inferiore	m.	2,2 (imp. singolo) – 1,2 (imp multiplo max 6)			
H max dal margine superiore	m.	2,7 (imp multiplo max 6)			
DISTANZE DA		ZONA		ZONA B	
		=	≡	=	≡
Margine della carreggiata				3	3
Altri impianti pubblicitari				7	15
Segnali stradali e di prescrizione				7	25
Curve, gallerie, cunette, dossi				7	50
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo				7	25

SCHEDA 2

Tipo di impianto	CARTELLO		2		
Divieto di installazione	In Zona A - Classe I - Centri storici.				
Tipologia d'uso	PRIVATO		PE		
Durata	PERMANENTE (3 anni)		P		
Descrizione	 <p>Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti o simili. L'impianto dovrà essere costituito da idonei pali e struttura in metallo zincato ed pannello pubblicitario in materiale resistente.</p>				
Caratteri dimensionali	La superficie non può essere < 1 mq				
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO					
Dimensioni max impianto	m.		1.5 x 3		
H min dal margine inferiore	m.		1.5		
H max dal margine superiore	m.		3		
DISTANZE DA		ZONA		ZONA B	
		=	≠	=	≠
Margine della carreggiata			3	3	
Altri impianti			10	50	
Segnali stradali e di prescrizione			10	50	
Curve, gallerie, cunette e dossi			10	100	
Intersezioni, semafori e segnali di pericolo			15	50	


SCHEDA 3

Tipo di impianto	CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE			3
Divieto di installazione	In Zona A - Classe I - Centri storici.			
Tipologia d'uso	PRIVATO			PE
Durata	PERMANENTE (3 anni)			P
Descrizione	 <p>Elemento mono o bifacciale assimilabile a un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti, display o altro), eventualmente luminoso o illuminato. Le distanze applicate si applicano per cartelli con tempo di variabilità del messaggio inferiore a 10'. Per tempi superiori valgono le norme relative ai cartelli standard. L'impianto dovrà essere costituito da idonei pali e struttura in metallo zincato ed pannello pubblicitario in materiale resistente.</p>			
Caratteri dimensionali	Profondità inferiore a 50 cm Non sono ammessi cartelli con superficie > 6 mq.			
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO				
Dimensioni max impianto	m.			1.5 x 3
H min dal margine inferiore	m.			1,5
H max dal margine superiore	m.			3
DISTANZE DA	ZONA		ZONA B	
	=	≡	=	≡
Margine della careggiata			3	6
Altri impianti			15	25
Segnali stradali e di prescrizione			15	25
Curve, gallerie, cunette, dossi			15	100
Intersezioni, semafori e segnali di pericolo			15	50

SCHEDA 4

Tipo di impianto	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	4
Divieto di installazione	----	
Tipologia d'uso	PRIVATO	PE
Durata	PERMANENTE (3 anni)	P
Descrizione	<p>Impianto pubblicitario mono o bifacciale solidamente vincolato al suolo, può essere luminoso o non luminoso.</p> <p>Sono ammessi esclusivamente:</p> <p>QUADRO TOPONOMASTICO O PLANIMETRICO: Struttura dedicata principalmente all'inserimento della planimetria della città, integrata con messaggi pubblicitari mediante pannelli serigrafati o simili.</p> <p>PENSILINA DI ATTESA BUS: Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici, direttamente con elementi come manifesti (bacheca) o pannelli.</p> <p>Altri impianti di servizio quali transenne parapetonali, cestini, orologi, ecc...sono ammessi, caso per caso, a discrezione del Responsabile dell'Area Tecnica in base a valutazione del decoro dell'arredo urbano.</p>	
Caratteri dimensionali	La superficie pubblicitaria massima ammessa è 2 mq.	

SCHEDA 5

Tipo di impianto	TRESPOLO POLIFACCIALE O TOTEM		5
Divieto di installazione	-----		
Tipologia d'uso	PRIVATO		PE
Durata	PERMANENTE (3 anni)		P
Descrizione	<p>Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti o simili.</p>		
			
Caratteri dimensionali			
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO			
Superficie impianto	mq.	Max 2.5 mq	
H min dal margine inferiore	m.	-----	
H max dal margine superiore	m.	3.0 m.	
DISTANZE DA		ZONA A	ZONA B
Margine della carreggiata		1	3
Altri impianti pubblicitari		5	5
Segnali stradali e di prescrizione		3	3
Curve, gallerie, cunette e dossi		5	5
Intersezioni, semafori e segnali di pericolo		3	3

SCHEDA 6

Tipo di impianto	INSEGNA DI ESERCIZIO		6
Divieto di installazione	----		
Tipologia d'uso	PRIVATO		PE
Durata	PERMANENTE (3 anni)		P
Descrizione	 <p>Manufatti opachi, illuminati o luminosi, mono o bifacciali, realizzati o supportati con materiali di qualsiasi natura, con scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, relativi alla ragione sociale, all'attività prevalente con indicazione anche delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa.</p>		
Caratteri dimensionali			
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO			
Dimensioni max impianto	mq.		Da compilare vedi note sotto indicate
Dimensioni max impianto	mq.		
Dimensioni max impianto	mq.		
H min dal margine inferiore	m.		
H max dal margine superiore	m.		
DISTANZE DA	ZONA		
	=	TF	
Margine della careggiata	-	3	
Altri impianti	-	5	
Segnali stradali e di prescrizione	-	3	
Curve, gallerie, cunette, dossi	-	5	
Intersezioni, semafori e segnali di pericolo	-	3	

Le insegne di esercizio sono soggette ai seguenti limiti dimensionali massimi:

- insegna posta a parete: superficie mq. 2,00 - insegna posta a parete: oggetto ml. 0,15 nel rispetto dei limiti di altezza di cui al punto f). In caso contrario l'oggetto non può superare i cm. 5 (cinque)
- insegna posta su pali all'interno della pertinenza dell'esercizio: mq. 6,00.

Nelle zone di Piano Classe I - Centri storici, le insegne di esercizio devono essere illuminate per luce indiretta. E' vietato l'uso di lampade al neon. Eventuali corpi illuminanti devono essere realizzati in materiale di colore scuro ed essere sorretti da supporti con oggetto non superiore a 30 cm. dal filo del fabbricato, posti ad una quota non inferiore a mt. 3,00 dal filo del marciapiede o, in caso di impossibilità documentata, fissati a precedenti oggetti o supporti regolarmente autorizzati. Per ogni insegna è consentito, di norma, un solo corpo illuminante di dimensione massima di cm. 25 riferita al lato più lungo. Eventuali richiesta di deroga rispetto alla suddetta limitazione, devono essere documentate e supportate da calcoli illuminotecnici.

Sono escluse dal divieto di collocazione le insegne a bandiera identificative delle attività di cui all'art. 9 del presente regolamento, nella misura di un impianto per esercizio, e quelle espressamente previste dalla legge. Per tali impianti, le dimensioni massime ammissibili sono quelle eventualmente previste dalla legge o, in assenza, quelle minime indispensabili per potere contenere solamente il simbolo previsto dalla legge.

L'insegna a bandiera aggettante sul marciapiede, deve avere una altezza minima di mt. 3,00; quella aggettante sulla strada aperta al traffico veicolare, una altezza minima di mt. 5,00. L'altezza dell'impianto va misurata tra il piano della strada o del marciapiede e il bordo inferiore dell'impianto aggettante. può avere dimensione massima di mt. 1,00 x mt. 0,60 con il lato corto parallelo al piano della strada, e margine inferiore dello stesso, posto a una quota non inferiore a mt. 2,50 dal piano del marciapiede. In assenza di marciapiede, non potrà essere autorizzato.

Dentro il centro abitato, in tutte le zone di Piano, con esclusione della Zona Classe I - Centri storici, le insegne a bandiera sono soggette ai seguenti limiti dimensionali:

- a) oggetto non superiore a mt. 0,60
- b) sviluppo verticale m.
- c) superficie massima dell'impianto mq. 1,20.

Fuori dai centri abitati, per le insegne di esercizio di insediamenti industriali e/o commerciali e/o direzionali, con esclusione degli esercizi commerciali di vicinato, collocate sui tetti o su pensiline o sulle facciate di edifici, parallelamente al senso di marcia, il limite è individuato in mq. 20.

I superiori limiti non si applicano per la installazione di impianti in attuazione di piani e/o progetti della pubblica amministrazione.

CAPO V – PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA (PET)

Art. 21 Tipologie di impianti consentiti

1. Gli impianti di pubblicità temporanea consentiti sono:
 - a) Striscione – Stendardo;
 - b) Locandina;
 - c) Vetrofania;
 - d) Mezzi pittorici.

2. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale riportati nelle schede seguenti.

Art. 22 Modalità di apposizione

1. E' consentita l'apposizione secondo le modalità previste per ogni singolo impianto nelle schede.
2. E' in ogni caso vietata qualsiasi installazione su paline di segnali stradali e di semafori, ovvero su opere d'arte, ponti, parapetti, cavalcavia e loro rampe, e su ogni altra opera completamente attinente la strada.

Art. 23 Procedure per rilascio autorizzazione posa temporanea.

1. L'installazione di pubblicità temporanea è subordinata alla presentazione di istanza, utilizzando la modulistica a disposizione sul sito del Comune, che deve essere inoltrata direttamente al Comune.
2. L'autorizzazione alla posa temporanea di mezzi pubblicitari verrà effettuata entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte.
3. Alla scadenza dell'autorizzazione, l'impianto pubblicitario dovrà essere rimosso entro 48 ore, per non incorrere alle sanzioni previste dal precedente art.9 del presente regolamento.
4. Qualora in concomitanza con la posa temporanea di mezzi pubblicitari, venisse occupata una area pubblica, mediante il posizionamento di materiale e/o strutture funzionali all'attività promozionale, (banchetti, gazebo, veicoli, ecc.), si dovrà procedere alla contestuale richiesta di rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico (con modulistica reperibile sul sito comunale) e al pagamento del relativo canone di occupazione.

CAPO VI- SCHEDE TECNICHE (PET)

SCHEDA 7

Tipo di impianto	STRISCIONE		7		
Divieto di installazione	In Zona A (*) - Classe I - Centri storici.				
Tipologia d'uso	PRIVATO		PE		
Durata	TEMPORANEA (max 90 gg)		T		
Descrizione	 <p>Elemento, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. L'esposizione è consentita unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione e sino a 5 gg. dopo la stessa. L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 90 giorni.</p>				
Caratteri dimensionali	Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 4 mq.				
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO					
Superficie impianto	mq.		Max 4 mq		
H min del margine inferiore	m.		5,10		
H max del margine superiore	m.		n.c.		
DISTANZE DA		ZONA		ZONA B	
		=	≡	=	≡
Margine della carreggiata			1	3	
Altri impianti			10	25	
Segnali stradali e di prescrizione			20	50	
Curve, gallerie, cunette, dossi			50	50	
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo			50	50	

(*) In deroga a quanto sopra sono ammessi striscioni in zona A esclusivamente in occasione di iniziative e manifestazioni, patrocinate dal Comune di Borgo Ticino.

(**) Per impianti perpendicolari all'asse viario, in aree pedonali, l'altezza minima dal piano di calpestio può essere di m 2,80.

SCHEDA 8

Tipo di impianto	LOCANDINA		8		
Divieto di installazione	In zona A - Classe I - Centri storici.				
Tipologia d'uso	PRIVATO		PE		
Durata	TEMPORANEA (max 90 gg.)		T		
Descrizione	 <p>Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 gg. prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 h. dopo il termine. L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 90 giorni. E' consentita l'esposizione massima di 3 elementi in serie.</p>				
Caratteri dimensionali	Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 3 mq.				
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO					
Superficie impianto	mq.	inferiore a 3 mq			
H min del margine inferiore	m.	1			
H max del margine superiore	m.	2			
DISTANZE DA		ZONA		ZONA B	
		=	≡	=	≡
Margine della carreggiata				3	3
Altri impianti (*)				10	12,5
Segnali stradali e di prescrizione				10	50
Curve, gallerie, cunette e dossi				50	100
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo				10	50

SCHEDA 9

Tipo di impianto	MEZZI PITTORICI			9
Divieto di installazione	In Zona A - Classe I - Centri storici.			
Tipologia d'uso	PRIVATO			PE
Durata	TEMPORANEO (max 90 gg.)			T
Descrizione	 <p>Per mezzi pittorici si intendono messaggi pubblicitari vincolati a impalcature edili, ponteggi o recinzioni di cantieri, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria. L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 180 giorni.</p>			
Caratteri dimensionali				
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO				
Superficie impianto	mq.		Superiore a 18 mq	
H min dal margine inferiore	m.	--	Nel rispetto < 30% superficie impalcature, ponteggi o recinzioni.	
H max dal margine superiore	m.	--	Nel rispetto < 30% superficie impalcature, ponteggi o recinzioni.	
DISTANZE DA	ZONA		ZONA B	
	=	≡	=	≡
Margine della carreggiata			1	3
Altri impianti			10	25
Segnali stradali e di prescrizione			20	50
Curve, gallerie, cunette e dossi			50	50
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo			50	50

SCHEDA 10

Tipo di impianto	VETROFANIA	10
Divieto di installazione	In Zona A - Classe I - Centri storici.	
Tipologia d'uso	PRIVATO	PE
Durata	TEMPORANEO (max 90gg.)	T
Descrizione	 <p>Le <u>vetrofanie</u> di dimensioni maggiori a 300 cmq, che assumono la funzione di promuovere le merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. E' installata in sulle vetrine della sede dell'attività a cui si riferisce. L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 90 giorni.</p>	
Caratteri dimensionali	Non sono ammessi impianti di superficie superiore alla metà della superficie della singola vetrina.	

CAPO VII – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24 Quantità

1. La superficie minima degli impianti destinati alle pubbliche affissioni è attualmente fissata nel Regolamento relativo all'applicazione imposta pubblicità e pubbliche affissioni, approvato con D.C.C. n°71 del 15/06/1994 e successivamente modificato con D.C.C. n°53 del 27/11/2006.

2. In via transitoria viene confermata l'attuale superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, riservando l'Amministrazione comunale la possibilità di successive modifiche ed integrazioni, che comprendano fin d'ora, ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. e) del Regolamento comunale "*Applicazione del Canone Unico di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria*" approvato con D.C.C. n 03/2021 del 04/03/2021:

a) il 20% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica ed effettuata dal servizio comunale;

3. L'Amministrazione Comunale, previa Delibera della Giunta Comunale, potrà riservare una superficie da destinare ad affissioni di natura commerciale da effettuarsi direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, le cui superfici sono da scomputarsi, dalla quota stabilita al precedente comma 2.

4. La ripartizione degli spazi di cui ai commi precedenti potrà essere rideterminata ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.

5. Detta nuova deliberazione comporterà l'aggiornamento delle norme tecniche del presente piano sulla base di nuove necessità accertate e motivate a seguito di variazioni della consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che renda necessario il riequilibrio delle superfici stabilite dalle presenti norme.

Art. 25 Tipologia degli Impianti di Pubblica Affissione

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni e ai necrologi, sono di tipo permanente e sono previste le seguenti tipologie:

- a. Vetrine di esercizi commerciali per l'esposizione di manifesti o locandine;
- b. Cartello porta manifesto, mono o bifacciali, realizzate in materiali idonei;
- c. Tabellone murale, pannello realizzato in materiale idoneo, fissato direttamente su una superficie muraria, superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio.

Art. 26 Identificazione

1. Nell'allegato B) - Piano affissioni esistenti al 31.01.2021, vi è l'indicazione degli impianti esistenti, l'ubicazione, la tipologia, la dimensione e l'individuazione cartografica dell'impianto.

2. Con Deliberazione della Giunta Comunale, annualmente, potranno essere collocati nuovi impianti di pubbliche affissioni.

Art. 27 Norme di rinvio per il Servizio delle pubbliche affissioni.

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dal Regolamento comunale per l'*Applicazione del Canone Unico di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria* approvato con D.C.C. n 03/2021 del 04/03/2021, cui si rinvia integralmente.

CAPO VIII- PRESCRIZIONI GENERALI

Art.28 Installazione

1. Per le modalità di installazione degli impianti di cui al presente Capo si rimanda alle procedure previste al Capo II del presente Regolamento.

2. All'interno della Zona A - Classe I - Centri storici, non è ammessa l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Locale per il Paesaggio, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.

Art. 29 Oneri per l'installazione

1. L'installazione di impianti pubblicitari su territorio comunale è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria del SUAP e del Canone Unico previsto nel Regolamento comunale per *l'Applicazione del Canone Unico di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria* approvato con D.C.C. n 03/2021 del 04/03/2021.

2. Inoltre dovrà essere versato se dovuto, il canone per l'occupazione di suolo pubblico, al fine del rilascio della relativa autorizzazione di Occupazione suolo pubblico, da richiedere all'ufficio competente di cui all'art. 9 del sopraindicato Regolamento comunale per *l'Applicazione del Canone Unico di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria* approvato con D.C.C. n 03/2021 del 04/03/2021.

Art. 30 Prescrizioni relative agli impianti esistenti

1. Gli impianti pubblicitari installati e regolarmente autorizzati all'entrata in vigore del presente Regolamento, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, si intendono acquisiti fino alla naturale scadenza dell'Atto autorizzativo e conseguente messa a norma degli stessi.

2. L'eventuale rinnovo e/o proroga in ragione della nuova normativa in materia, dei provvedimenti autorizzativi delle pubbliche affissioni su impianti non di proprietà del Comune, è rimesso alla Giunta comunale nel rispetto del Regolamento comunale *"Applicazione del Canone Unico di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria"* approvato con D.C.C. n 03/2021 del 04/03/2021.